

N. R.G. 20\*\*/\*\*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

### Sezione Lavoro

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. \*\*\*/20\*\* RG., promossa da:

\*\*\*\*\*, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Castellammare di Stabia (NA), Via Antonio Meucci, 44;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE CONTUMACE

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

#### Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.

##### 1. Lo svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso depositato il 20 maggio 2022, \*\*\*\*\* adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano,*



Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n. 13624 del 2020).

### 3. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, *ex art. 93 c.p.c.*

### P.Q.M.

Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdonza del Giudice, dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di -\*\*\*\*\* a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Ministero dell'Istruzione in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a corrispondere a \*\*\*\*\* a tale titolo l'importo di Euro 2.630,29, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.

2) Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a rifondere a \*\*\*\*\* le spese di lite, liquidate in Euro \*\*\*\*\* per compensi professionali e 49,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.



Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Parma, 17.01.2023.

Il Giudice

*Dott.ssa Ilaria Zampieri*

